

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

composto da:

On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani	Presidente del Collegio Arbitrale
Avv. Guido Cecinelli	Arbitro
Prof. Marcello Foschini	Arbitro
Prof. Avv. Luigi Fumagalli	Arbitro
Prof. Avv. Giulio Napolitano	Arbitro

nominato ai sensi dell'art. 9.1 del Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'applicazione del Manuale per l'ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico ("Regolamento particolare"), approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111;

riunito in conferenza personale in data 26 luglio 2005, presso la sede dell'arbitrato, in Roma, ha deliberato all'unanimità il seguente

L O D O

nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0854 del 18 luglio 2005) promosso da:

Torino Calcio SpA in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., Dott. Attilio Romero, con sede in Torino, Via del Carmine n. 29 – CAP 10122, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Angelo Benessia, dall'Avv. Prof. Pietro Adonnino, dall'Avv. Prof. Vincenzo Cerulli Irelli, dall'Avv. Stefano Gattamelata e dall'Avv. Federico Vecchio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in 00187 Roma alla Via Ludovisi n. 16 (tel. 06977451 - fax 068078804)

- attrice -

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 – fax 0685823200 – email ghplex@ghplex.it)

- convenuta -

e contro

Treviso F.C. 1993 Srl in persona del suo Legale Rappresentante p.t., con sede in Treviso, alla Via Ugo Foscolo n. 3 (fax 0422412058), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Stilo, Ezio Galea, Salvatore Raciti ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Carlo Abbate alla Via Fulcieri Paulucci De' Calboli, 1 - 00100 Roma (tel. 063720102 – 0637516224 / fax 063720102 – 0637516224)

convenuta –

vista l'istanza arbitrale e le relative domande;

viste le memorie della società convenuta e della Figc e le relative conclusioni;

visto l'art. 14, co. 1, del Regolamento particolare, secondo cui «il Collegio pronuncia il lodo con procedura d'urgenza, comunicando alle parti il dispositivo della pronuncia, accompagnato da una motivazione in forma sintetica»;

visto l'art. 3 del Regolamento particolare, secondo cui «il Collegio arbitrale decide applicando le norme di diritto, nonché le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale»;

ritenuto:

- che dalla documentazione in atti, la società istante non risulta in regola con i requisiti previsti dalla normativa federale:
- che, in particolare:
 - a) il bilancio della società istante al 31.12.2004 approvato in data 11.07.2005 è accompagnato dalla relazione in pari data della società di revisione, nella quale si afferma che si provvederà ad emettere una relazione senza riserve solo in caso di soddisfazione di precise condizioni («ricevimento di idonea garanzia fideiussoria da parte dell'Agenzia delle entrate e idonea documentazione comprovante il supporto finanziario e di capitale promesso dall'azionista di controllo»): allo stato, tale nuova relazione senza riserve non risulta prodotta;
 - b) come riconosciuto dalla stessa istante, la società non ha provveduto al pagamento dei debiti nei confronti dell'erario, né ha conseguito un accordo di rateizzazione o di transazione, mancando la prestazione di idonea garanzia fideiussoria richiesta dall'Agenzia delle entrate in data 11.07.2005, prot. n. 2005/70464 Ufficio di Torino 1;
- che l'assenza di anche uno solo dei requisiti previsti dalla normativa federale determina il legittimo diniego dell'iscrizione al campionato, restando pertanto assorbita ogni valutazione circa la eventuale soddisfazione medio tempore intervenuta degli altri requisiti la cui mancanza era stata rilevata dagli organi tecnici federali;
- che la normativa federale, in particolare quella di cui al C.U. 162/A del 31.01.2005 e al C.U. 189/A del 15.03.2005, non è stata tempestivamente impugnata e deve pertanto ritenersi pienamente valida ed efficace;
- che non è nei poteri di questo Collegio nell'ambito del presente giudizio concedere un termine anche breve di dilazione, ai fini dell'avvio della procedura di adempimento graduale degli obblighi fiscali e del perfezionamento dell'accordo transattivo con l'amministrazione, poiché l'accoglimento di tale richiesta determinerebbe un'inammissibile riscrittura eteronoma delle regole federali;

2

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

- che gli onorari e le spese di arbitrato devono seguire la soccombenza, mentre sussistono giusti motivi per compensare tra le parti gli onorari e le spese di difesa

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale

all'unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, di rito e di merito:

- rigetta l'istanza arbitrale della società **Torino Calcio SpA**;
- pone integralmente a carico della società **Torino Calcio SpA** gli onorari e le spese di arbitrato, come liquidati in separata ordinanza, e compensa integralmente tra le parti gli onorari e le spese di difesa;
- dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Così deciso in Roma, presso la sede dell'arbitrato, in conferenza personale degli arbitri il 26 luglio 2005.

Ai sensi dell'art. 14, del Regolamento particolare, su accordo delle parti sottoscritto nel verbale di udienza, il testo integrale del lodo, avente ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati, è comunicato alle parti entro sessanta giorni dalla comunicazione del dispositivo.

Roma, 26 luglio 2005

F.to On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani

F.to Avv. Guido Cecinelli

F.to Prof. Marcello Foschini

F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli

F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano